

TAR Napoli, Sezione I - Sentenza 25/07/2008 n. 9417  
d.lgs 163/06 Articoli 64, 73 - Codici 64.1, 73.1

La mancata indicazione dell'oggetto dell'appalto anche sulle tre buste inserite nel plico generale - sul quale d'altronde erano stati puntualmente riportati tutte le diciture richieste per l'individuazione sia della gara che dell'offerente - deve essere considerata come mera irregolarità formale, come tale inidonea a giustificare la grave misura adottata dall'organo di gara in sede di verifica della documentazione. Infatti, da un punto di vista funzionale esigere che anche sulle tre buste interne al plico generale dovesse assolutamente essere indicato l'oggetto dell'appalto non soddisfa alcuna esigenza pubblica connessa al procedimento, né in termini di trasparenza, né di par condicio o comunque di celerità, anzi ponendosi come una determinazione che in astratto finisce per aggravarne inutilmente la dinamica, arrecando un danno all'interesse pubblico conseguente dalla aprioristica pretermissione di una possibile soluzione vantaggiosa. Né il provvedimento può essere ritenuto sostenibile in termini di pedissequa e vincolata applicazione del capitolato nella parte in cui aveva prescritto che "tutto quanto prescritto nel presente capitolato d'onere è a pena di esclusione e/o di non aggiudicazione". Trattasi, infatti, di una proposizione del tutto inidonea ad essere interpretata come specifica volontà di sanzionare con l'esclusione qualsiasi prescrizione ivi contenuta; ciò, in primo luogo per la sua eccessiva genericità, che mal si concilia con una volontà effettiva dell'amministrazione, configurandosi piuttosto come mera clausola di stile.